



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) ORDINARIA

(2) PRIMA convocazione

Atto N. 55	OGGETTO : Aliquote IMU anno 2013. Determinazioni
del 28/11/2013	

L'anno duemilatrecento il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:30 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) Pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente in data 21/11/2013 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
UMBERTINI Massimo	X		SBARDELLA Silvestro	X	
LUPI Angelo	X		CHIALASTRI Gianluca	X	
BELTRAMME Giulio	X		MANCINI Silvia	X	
ROSSI Mauro	X		SCRIVA Francesco	X	
MANNI Leopoldo	X		LUCARELLI Ettore	X	
DAPPI Rita	X		LUCARELLI Massimo	X	
MASTROPIETRO Luca		X	DONNINI Teresa	X	
FELICI Fabio	X		ABBONATO Francesco	X	
PULCINI Massimiliano	X				

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Mauro Rossi.

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giosy P. Tomasello.

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) PRIMA convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: Manni Leopoldo – Beltramme Giulio – Felici Fabio

- (1) Ordinaria o Straordinaria
(2) Prima o Seconda
(3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Ass.re Sbardella;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Cave in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniaali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e che il comune non sostenga anche parzialmente la spesa per il ricovero presso gli istituti sopra citati;
- alla fattispecie sopra indicata, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

VISTO l'art. 1, comma 380 della Legge di stabilità 2013 come modificato dall' *art. 10, comma 4-quater, lett. a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64* che:

a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

b) è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'*articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai *decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011* e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato *articolo 13*; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano

all'imposta municipale propria ai sensi dell'*articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, e successive modificazioni;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 5 comma 4-quater del D.L. N. 102 del 31/08/2013, convertito con legge n. 124/2013 "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

EVIDENZIATO che è volontà del Comune di Cave applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124, e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 (TARSU);

CONSIDERATO che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo può essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 quater del D.L. 102/2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19/07/2013 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione d'imposta per l'anno 2013 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

RITENUTO per quanto sopra, per reperire le risorse per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente necessario adeguare e modificare le aliquote del tributo IMU come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,29 % (totale 1,05%);
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,16 % (totale 0,56%);
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,06 % (totale 0,46%) per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e relative pertinenze) di proprietà di portatori di handicap e/o nella cui famiglia sono compresi uno o più familiari portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 con attestato di invalidità civile al 100% e aventi reddito con valore ISEE inferiore a euro 50.000,00 e previa presentazione di domanda entro e non oltre il mese di ottobre;
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) per unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C1/ e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria catastale D/7 (per questa categoria è prevista la riserva allo Stato ad aliquota di base) di proprietà dell'esercente e previa presentazione di domanda entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione imu;

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO dell'art. 1 comma 1 del D.L. 102/2013 convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124*. "Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, relativa agli immobili di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 luglio 2013, n. 85*."

PRESO ATTO dell'art. 2 commi 1,2,3,4,5,5 bis del D.L. 102/2013 convertito in legge con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124*. "1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno. 2. All'*articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.";

b) al comma 10, sesto periodo, le parole: "alle unità immobiliari di cui all'*articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*". 3. Alla lettera i) del comma 1 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, dopo le parole: "sanitarie," sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica.". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. 4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate

all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal *decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

PRESO ATTO dell'art. 3 commi 1 e 2 Del D.L. 102/2013 convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 124/2013 1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PRESTO ATTO che ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013 convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 124/2013 2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO che l'Ass.re Sbardella ha presentato un emendamento alla presente proposta, lo stesso dà lettura di detto emendamento;

Si vota per l'emendamento:

Presenti: 16;

Votanti: 9;

Favorevoli: 9;

Astenuti: 7 (Lucarelli E. – Lucarelli M. – Donnini T. – Felice F. – Chialastri G. – Abbonato F – Manni L.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente:

Presenti: 16;

Votanti: 9;

Favorevoli: 9;

Astenuti: 7 (Lucarelli E. – Lucarelli M. – Donnini T. – Felice F. – Chialastri G. – Abbonato F – Manni L.)

D E L I B E R A

- di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'emendamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vota per l'intera delibera come emandata;

Con votazione il cui esito è il seguente

Presenti: 16;

Votanti: 15;

Favorevoli: 9;

Contrari: 6 (Lucarelli E. – Lucarelli M. – Donnini T. – Felice F. – Chialastri G. – Manni L.)

Astenuti: 1 (Abbonato F.)

D E L I B E R A

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata

1) Di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 con decorrenza 1 gennaio 2013, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,29 % (aliquota 1,05%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,16 % (aliquota 0,56%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,06 % (totale 0,46%) per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (relative pertinenze) di proprietà di portatori di handicap e/o nella cui famiglia sono compresi uno o più familiari portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 con attestato di invalidità civile al 100% e aventi reddito con valore ISEE inferiore a euro 50.000,00 e previa presentazione di domanda entro e non oltre il mese di luglio;

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) per unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C1/ e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria catastale D/7 (per questa categoria è prevista la riserva allo Stato ad aliquota di base) di proprietà dell'esercente e previa presentazione di domanda entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione imu;

2) di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, e successive modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo viene applicata ad una sola unità immobiliare. Per potere usufruire dell'agevolazione, il comodatario dovrà avere la residenza anagrafica e dimora abituale nell'unità immobiliare oggetto dell'assimilazione dal 1 luglio 2013, non essere titolare sul territorio nazionale a titolo di proprietà o di altro diritto reali di godimento di fabbricati urbani adibiti a civile abitazione e relative pertinenze ed appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Il possesso delle condizioni sopracitate dovrà essere dichiarato entro i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni imu.

3) di procedere per l'efficacia della presente deliberazione alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente entro il 9 dicembre 2013 con l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. (art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente:

Presenti: 16;

Votanti: 15;

Favorevoli: 9;

Contrari: 6 (Lucarelli E. – Lucarelli M. – Donnini T. – Felice F. – Chialastri G. – Manni L.)

Astenuti: 1 (Abbonato F.)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

CITTA' DI CAVE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2013. Determinazioni.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

favorevole

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

*Tanto conto della notaiale
Sopravvenute, favorevole*

IL RESPONSABILE DEL
DEL II DIPARTIMENTO

Li 25/11/2013 *Deirolle*

IL RESPONSABILE
DEL II DIPARTIMENTO

Li 25/11/2013 *Deirolle*

COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla manovra tributaria e tariffaria predisposta dall'Ente per l'annualità 2013 in relazione alla deroga Tares e proroga Tarsu, aliquote Imu e Addizionale Comunale.

Il Revisore dei Conti

in merito all'intervento di cui all'oggetto recepito finanziariamente nell'assestamento generale per l'esercizio 2013:

esaminati

- le proposte di deliberazione con le quali l'amministrazione pone all'approvazione del Consiglio Comunale la proroga dell'applicazione Tarsu nell'esercizio 2013 con la determinazione dei costi del servizio e le tariffe, e le variazioni delle aliquote riguardo l'Imu e Addizionale Comunale;
- gli atti e documenti in merito agli interventi tributari e tariffari ove vengono specificate nel dettaglio le modalità complessive della manovra proposta e i riferimenti normativi evolutesi nell'annualità 2013;

considerato

- quanto già espresso nel parere n. 62 del 2013;

preso atto

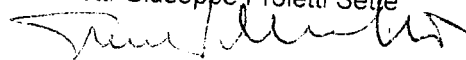
del parere reso, ai sensi dell'art. 49 comma 1) del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del II Dipartimento in ordine alla regolarità contabile;

esprime

il proprio motivato parere favorevole all'approvazione della proroga Tarsu per l'annualità 2013 con la determinazione del costo del servizio e delle tariffe e degli interventi riguardo le aliquote l'Imu e Addizionale Comunale, così come proposti.

Cave (Rm), 25/11/2013

Il Revisore dei Conti
Dott. Giuseppe Proietti Sette





CITTA' DI CAVE

(Provincia di Roma)

Ufficio ragioneria Tel 0695000844/854 fax 069581367 Piazza Garibaldi 6 - 00033 Cave (Rm)

c.f.02078610587 p.i.v.a. 01029041009

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAURO ROSSI
SEDE COMUNALE

Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto " Aliquote Imu anno 2013: determinazioni" presentata all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28/11/2013.

Il sottoscritto assessore al bilancio Silvestro Sbardella in base all'articolo Art. 2-bis del D.L. 102/2013 convertito in legge avente ad oggetto "*Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti*" In vigore dal 30 ottobre 2013 che testualmente così recita:

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

presenta

il seguente emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto " Aliquote Imu anno 2013: determinazioni" :

per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo viene applicata ad una sola unità immobiliare. Per potere usufruire dell'agevolazione, il comodatario dovrà avere la residenza anagrafica e dimora abituale nell'unità immobiliare oggetto dell'assimilazione dal 1 luglio 2013, non essere titolare sul territorio nazionale a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento di fabbricati urbani adibiti a civile abitazione e relative pertinenze ed appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Il possesso delle condizioni sopracitate dovrà essere dichiarato entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione imu.

Per la copertura dell'agevolazione di cui sopra si farà fronte con il contributo dello Stato come citato nella norma e/o con un prelevamento dal fondo di riserva.

Cave, li 27. NOV. 2013

L'Assessore al bilancio

Silvestro Sbardella





CITTA' DI CAVE
(Provincia di Roma)

DIPARTIMENTO II ECONOMICO - FINANZIARIO

Oggetto: Parere tecnico e contabile sull'emendamento presentato dall'Assessore Silvestro Sbardella alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Aliquote Imu anno 2013: determinazioni.

La sottoscritta dr.ssa Alessandra Galizia responsabile del II Dipartimento

Visto l'emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Aliquote Imu anno 2013: presentato dall'Assessore al bilancio Silvestro Sbardella;

Visto l'art. 49 - comma 1 - del D. Leg.vo n. 267/2000 del T.U.E.L.;

In relazione alla proposta di emendamento presentata, considerato che l'art. 2 bis del D.L. 102/2013 ha introdotto la facoltà per i comuni di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta;

Premesso che il secondo comma dell'articolo 3 bis del D.L. 102/2013 prevede il ristoro da parte dello Stato del minor gettito conseguito dai comuni per effetto della agevolazione introdotta, per un importo complessivo di euro 18,5 milioni di euro;

Considerato che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio la proposta di emendamento prevede ai fini della copertura del minore gettito derivante dall'agevolazione, il ristoro dello Stato e/o la destinazione nella parte spesa dei fondi mediante l'applicazione del fondo di riserva per la somma necessaria e limitatamente alla seconda rata IMU 2013.

Ritiene

rispetto alla normativa suesposta e al mantenimento degli equilibri di bilancio di potere esprimere parere favorevole alla proposta di emendamento presentata.

Cave 28/11/2013.

Il Responsabile del II Dipartimento

Dott.ssa Alessandra Galizia

COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

ORGANO DI REVISIONE

Parere relativo all'emendamento sulla proposta di deliberazione consiliare avente oggetto "Aliquote Imu anno 2013: determinazioni" presentata all'ordine del giorno del 28/11/2013.

Il Revisore dei Conti

esaminato

- l'emendamento presentato dall'Assessore al Bilancio in data 27/11/2013 - prot. 0014648, relativo alle determinazioni delle aliquote Imu;

preso atto

del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

esprime

il proprio avviso favorevole all'accoglimento dell'emendamento suddetto così come proposto.

Cave (Rm), 28/11/2013

Il Revisore dei Conti
Dott. Giuseppe Proietti Sette



CITTA' DI CAVE

(Provincia di Roma)

UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Parere emendamento presentato dall'Assessore al Bilancio Silvestro Sbardella in relazione alle Aliquote Imu 2013.

La sottoscritta dr.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, Segretario Generale del Comune di Cave;

Visto l' emendamento alla proposta di delibera relativa alle Aliquote Imu 2013 presentata dall'Assessore al Bilancio in relazione alla seduta consiliare del 28.11.2013;

Visto l'art. 49 – comma 1 – del D. Leg.vo n. 267/2000 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 28 comma 6 del regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica sull' emendamento presentato;

Visto il parere espresso in merito dal Revisore Contabile;

Visto il Tuel ;

Considerato che l'emendamento risulta coerente con le norme del sopracitato Tuel, nonché con la normativa regolamentare comunale;

Constatata la compatibilità di natura contabile dell'emendamento

Ritiene

Per quanto di competenza di rimettersi ai pareri espressi dal dirigente del Dipartimento Economico Finanziario, nonché dal Revisore Contabile esprimendo pertanto, e per quanto di competenza, il proprio parere favorevole all'accoglimento della proposta di emendamento per le motivazioni indicate nei citati pareri, salva comunque la discrezionalità riconducibile al Consiglio Comunale.

Cave, 28/11/2013

Il S.G./D.G.

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)

IL CONS. ANZIANO
(F.to Angelo Lupi)

IL PRESIDENTE
(F.to Sig. Mauro Rossi)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 04 DIC. 2013



Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

**IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE**

D.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva:

- ☐ Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 in data _____
- ☐ Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, art.134 comma 3° D.Lgs. 18.8.2000, n.267

Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va